



(da www.servizi-legali.it) Vuoi scoprire **-MA SENZA RISCHIARE NULLA E SENZA INTENTARE UNA CAUSA-** l'effettiva liberalizzazione della professione di avvocato che è derivata dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 138/2011, " *in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012* " ?

Ecco quel che ti consiglio:

Con l'art. 35 del decreto legge 201 / 2011 (c.d. manovra "salva Italia") del dicembre 2011 si sono aperti nuovi spazi di tutela della concorrenza, anche a favore di coloro che chiedono di poter superare la ostinata riaffermazione di ingiuste incompatibilità con l'esercizio delle professioni e intendono agire *"contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato"*. Finalmente l'Antitrust può essere, ormai, il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" (e solo liberi di pagarsi un avvocato per agire in giudizio a tutela dei propri interessi) nell'agire in giudizio a tutela del diritto alla concorrenza, anche nei servizi professionali (dall'accesso alla professione, al suo esercizio, alla previdenza, ecc...). L'Antitrust, tra l'altro, in quanto titolare del diritto ad agire in giudizio, potrà sollevare innanzi ai giudici che ritenesse di adire (a seguito della segnalazione di chi si sente leso da uno dei suddetti atti), anche questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolano il libero sviluppo del mercato dei servizi professionali (ad es. del servizio professionale di avvocato).

In questo ampliato quadro di tutela s'è inserita la novità della abrogazione, ex art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011, "*in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012*" di tutte le norme degli ordinamenti professionali, compreso quello forense, che siano in contrasto con il principio di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011, secondo il quale "

l'accesso alla professione è libero. L'esercizio della professione è ordinato all'autonomia e indipendenza di giudizio, amministrativo e tecnico del professionista

". Ne è derivata l'abrogazione, a far data dal 13 agosto 2013 (vedi, al riguardo, altri articoli sul sito www.avvocati-part-time.it): 1) della legge 339/03 che prevedeva l'incompatibilità della professione di avvocato con l'impiego pubblico a part time ridotto; 2) delle norme che impedivano l'iscrizione all'albo forense "per incompatibilità da ulteriore lavoro" (art. 31, comma 3, e art. 3 del r.d.l. 1578/1933, c.d. legge professionale forense).

Quindi, se (oltre, ovviamente, ad essere abilitato all'esercizio della professione forense) sei, ad esempio, pure un **dipendente privato** potrai ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati (a meno che la propsta di riforma forense -che sul punto reintroduce l'incompatibilità- nel frattempo non sia divenuta legge). Se il tuo Consiglio dell'Ordine rifiuterà di iscriverti potrai segnalare il provvedimento di diniego all'Antitrust affinché agisca ex art. 21-bis della l. 287/90.

Se, invece, sei un **dipendente pubblico**, la prima cosa che puoi fare (a meno che la propsta di riforma forense -che sul punto reintroduce l'incompatibilità- non sia divenuta legge) è chiedere al tuo datore di lavoro pubblico di andare in part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario) per fare l'avvocato. Devi argomentare la tua richiesta di part time ridotto, spiegando che chiedi il part time poichè ormai ti potresti iscrivere all'albo degli avvocati, dopo aver ottenuto la trasformazione del tuo rapporto in un part time ridotto. Spiegherai, in particolare, che ciò è ora permesso stante l'avvenuta abrogazione (in data 13 agosto 2012 ex DPR 137/2012) della l. 339/2003. Probabilmente il tuo datore di lavoro pubblico ti risponderà di no

(e dunque NON PERDERAI UNA LIRA DI STIPENDIO, perchè in part time, per ora, non c'andrai)

. Potrai a questo punto agire in giudizio direttamente innanzi al Tribunale contro il diniego di trasformazione da full time a part time, ma potresti anche segnalare all'Antitrust la illegittimità del provvedimento di diniego della trasformazione del full time in part time ridotto (sperando che sia l'Antitrust ad attivarsi ex art. 21-bis l. 287/1990). Quando finalmente sarai un dipendente pubblico a part time ridotto chiederai l'iscrizione al COA. Se il COA la negherà, la prima cosa da fare sarà la richiesta di revoca del diniego in autotutela, con preannuncio, in caso contrario dell'azione risarcitoria. Persistendo eventualmente il diniego, si potrà proporre azione giudiziaria in proprio innanzi al CNF (ma io consiglierei di ricorrere anche innanzi al TAR, sostenendo che il CNF è "non giudice") per ottenere l'iscrizione all'albo. Si potrà anche fare una segnalazione all'Antitrust affinché si attivi, ex art. 21-bis l. 287/1990, contro il provvedimento illegittimo di diniego di iscrizione all'albo.



Nel sito www.servizi-legali.it è attivo un servizio a pagamento per la redazione delle utili segnalazioni all'Antitrust ex art. 21-bis l. 287/90.

Inoltre, per farti sentire, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (conta già □ centinaia di adesioni).